

Accordo di Collaborazione

TRA

Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") - con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n°02088180589, nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Giovanni Sabatini

E

Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana") con sede legale in Milano Piazza degli Affari n°6, partita IVA 12066470159, nella persona del suo Amministratore Delegato Ing. Massimo Capuano,

PREMESSO CHE

- lo sviluppo economico del Paese sarebbe favorito da una maggiore propensione alla Borsa delle aziende italiane. La quotazione è in tutti i Paesi sinonimo di crescita, competitività, dinamicità del sistema economico-finanziario e del tessuto industriale. Inoltre, la quotazione consente di raccogliere risorse per ricapitalizzare le imprese e di avviare un progetto globale di crescita dimensionale e culturale.
- il sistema bancario, rappresentato da ABI, costituisce lo snodo per realizzare un progetto volto a promuovere la quotazione, come strumento di crescita e di competitività delle aziende, sviluppare l'attività degli intermediari italiani che operano sul mercato azionario e far crescere l'industria degli investitori istituzionali in titoli azionari (quotati e non).
- Borsa Italiana e l'ABI condividono a tale fine un sistema di obiettivi, fra cui in particolare:
 - accelerare la crescita delle imprese e migliorarne la competitività
 - incoraggiare il ricorso delle imprese alla quotazione come strumento di raccolta di risorse finanziarie a titolo di capitale di rischio
 - supportare lo sviluppo dell'attività degli intermediari nel segmento azionario
 - promuovere lo sviluppo dell'industria del risparmio gestito per favorire il sostegno delle imprese tramite capitale di rischio

Tutto ciò premesso ABI e Borsa Italiana (di seguito, congiuntamente, le "Parti"), stipulano il presente

ACCORDO (di seguito, "Accordo"):

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

ABI e Borsa Italiana concordano – impegnandosi con la sottoscrizione dell'Accordo a realizzare tale collaborazione - sull'opportunità di avviare una collaborazione finalizzata a realizzare un progetto che si articola nelle seguenti aree di lavoro:

1. contribuire, tramite approfondimenti tematici, analisi di dati e presentazione di casi concreti a sviluppare e valorizzare la quotazione in Borsa;
2. favorire l'interazione tra intermediari italiani attivi in operazioni di collocamento ed intermediari ed investitori esteri ampliando in tal modo anche l'operatività degli intermediari italiani a livello internazionale;
3. favorire l'interazione tra intermediari attivi in operazioni di collocamento e banche reti, creando opportune sinergie tra le diverse professionalità;
4. sensibilizzare le banche "reti" e, per il loro tramite, il sistema delle piccole e medie imprese sull'opportunità di quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, quale forma di raccolta di risorse finanziarie complementare e sinergica al finanziamento bancario. Sensibilizzare, nel contempo, le banche "private" sulle opportunità di investimento in titoli di piccole e medie imprese;
5. promuovere lo sviluppo di investitori istituzionali nel segmento azionario, con particolare riferimento agli investitori specializzati in PMI.

Responsabili del coordinamento delle iniziative, della gestione dei progetti formativi e della tenuta dei rapporti tra le Parti di cui al presente Accordo, sono:

- per ABI, David Sabatini, Responsabile Settore Finanza Corporate
- per Borsa Italiana, Luca Peyrano, Head of Continental Europe, Borsa Italiana LSEG

Articolo 2 – Norme regolatrici dell'Accordo

Il presente Accordo, insieme agli eventuali allegati acclusi, contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra ABI e Borsa Italiana in relazione alle attività contemplate nell'accordo stesso.

Articolo 3 – Durata ed Efficacia

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di stipula e durata sino al 31 dicembre 2011 e da tale data si rinnoverà tacitamente di anno solare in anno solare salva la possibilità per ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R, da spedire almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del presente accordo .

48 10/11

Articolo 4

Impegni specifici di Borsa Italiana nei confronti di ABI

Nell'ambito della collaborazione di cui all'art. 1, Borsa Italiana si impegna a conseguire le finalità previste all'art.1 ed in particolare a:

1. coinvolgere l'ABI in iniziative di studio, statistica, promozione e di "market practices" avviate sul tema della quotazione e partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro avviati sul medesimo tema dall'ABI, anche nell'ambito di specifiche iniziative,
2. agevolare l'interazione tra intermediari italiani ed intermediari e investitori istituzionali esteri mediante l'organizzazione di eventi specifici a cui parteciperanno anche rappresentanti di ABI;
3. fornire alle banche "Reti" e "Private" (ed in particolare ai soggetti che saranno appositamente individuati come Referenti Territoriali, di cui all'art. 5 seguente), anche tramite ABI, un supporto formativo e informativo continuativo su tematiche relative alla quotazione (materiale informativo sui mercati, aggiornamenti sulle ultime operazioni, statistiche periodiche, informazioni di tipo qualitativo);
4. fornire alle banche "Reti" ed alle banche "Private" servizi a valore aggiunto su temi relativi alla quotazione, che verranno definiti in un separato accordo;
5. partecipare con propri rappresentanti ad incontri ed a gruppi di lavoro avviati dall'ABI con investitori nel capitale di rischio di emanazione bancaria relativi ad approfondimenti in tema di private equity, per stimolare le strategie di exit tramite quotazione e l'investimento da parte dei fondi small cap in sede di IPO;
6. creare una sezione dedicata del proprio sito web destinata ad accogliere le informazioni di interesse comune, materiale informativo elaborato dall'ABI e aggiornamenti e statistiche relative ad IPO e di specifico interesse per il sistema bancario;

Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 8, Borsa Italiana si impegna a rendere nota la stipula del presente Accordo ai propri contatti operativi e nelle manifestazioni pubbliche e seminariali organizzate insieme a ABI in esecuzione del presente Accordo.

Borsa Italiana, prende atto del fatto che il marchio e il logo di ABI nonché l'indicazione del ruolo di ABI non possono essere utilizzati, al di fuori delle iniziative collegate al presente Accordo di collaborazione, senza il preventivo consenso scritto di ABI.

Il presente Accordo, salvo diversamente stabilito fra le Parti, non comporta alcun altro obbligo o onere finanziario per Borsa Italiana.

Articolo 5

Impegni specifici di ABI nei confronti di Borsa Italiana

Nell'ambito della collaborazione di cui all'art. 1, ABI si impegna a conseguire le finalità previste all'art.1 ed in particolare a:

1. organizzare per conto di Borsa Italiana, in collaborazione con le Commissioni Regionali ABI, seminari finalizzati ad approfondire il ruolo degli intermediari sui mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana, destinati ad intermediari che abbiano interesse ad assumere la qualifica di Nomad o Sponsor;
2. organizzare per conto di Borsa Italiana, anche utilizzando l'articolazione delle Commissioni Regionali ABI - ed eventualmente anche in collaborazione con Confindustria - attività formative e informative sulle caratteristiche dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana rivolte alle banche "private", alle banche "reti" e alla loro clientela Corporate, con il coinvolgimento tra l'altro di rappresentanti di Borsa Italiana e dei suoi Partner Equity Markets;
3. contribuire ad individuare, in collaborazione con le Commissioni Regionali, i Referenti territoriali interni alle banche "Reti" e "Private" cui rivolgere i servizi informativi e formativi di cui al punto 2 del presente articolo e diffondere presso detti soggetti, con la cadenza e le forme ritenute opportune, materiale informativo relativo alla quotazione;
4. favorire la creazione di fondi specializzati nell'investimento in società di piccole e medie dimensioni tramite la predisposizione di un'apposita proposta normativa e stimolare con apposite iniziative una più ampia partecipazione del sistema bancario al collocamento di società di piccole e medie dimensioni sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (sia in termini di sottoscrizione, sia di sostegno alla liquidità dei titoli);
5. favorire lo sviluppo della struttura finanziaria delle imprese attraverso la definizione con le banche associate di un accordo, che verrà definito separatamente, che preveda:
 - la disponibilità, su base discrezionale delle banche eroganti, di linee di credito specifiche a favore delle imprese neo quotate che abbiano raccolto in sede di IPO capitale di rischio prevalentemente tramite offerte pubbliche di sottoscrizione;
 - l'utilizzo, sulla base di un apposito format di valutazione da condividere, degli esiti dell'analisi finanziaria preliminare per la quotazione condotta da Borsa Italiana quale elemento aggiuntivo a supporto dell'analisi del merito di credito.
6. creare una sezione dedicata del proprio sito web destinata ad accogliere il materiale informativo sui mercati e processi di quotazione nonché ospitare articoli dedicati ai temi della quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana all'interno delle pubblicazioni del sistema ABI.

Ai fini dell'organizzazione dei seminari di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo, l'ABI, avvalendosi ove opportuno di altri soggetti interni al sistema ABI, concorderà con Borsa Italiana le modalità di copertura dei costi.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 8, ABI si impegna a rendere noto la stipula del presente Accordo alle banche proprie associate e nelle manifestazioni pubbliche e seminariali realizzate in esecuzione del presente Accordo.

ABI prende atto del fatto che i marchi e i loghi di società appartenenti al London Stock Exchange Group, fra cui il marchio Borsa Italiana, non possono essere utilizzati, al di fuori delle iniziative collegate al presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo titolare del marchio.

Il presente Accordo non comporta, salvo diversamente stabilito fra le Parti, alcun altro obbligo o onere finanziario per ABI.

Articolo 6 – Tavolo tecnico

Per le finalità di cui al presente Accordo, le Parti convengono di istituire un apposito Tavolo tecnico allo scopo di affrontare le questioni ritenute rilevanti e meritevoli di analisi congiunta e di individuare le modalità per dare attuazione all'intesa raggiunta.

Il Tavolo tecnico definisce un programma di massima delle attività da svolgere e si riunisce con cadenza almeno trimestrale, fatte salve le urgenze che dovessero manifestarsi e che le Parti potranno reciprocamente segnalare.

Per l'approfondimento di specifici temi, ai lavori del Tavolo tecnico potranno essere invitati autorevoli e competenti soggetti esterni, indicati dalle Parti.

Articolo 7 – Aggiornamento e Revisione

Nessuna modifica, aggiornamento o emendamento al presente Accordo potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante delle Parti munito dei relativi poteri. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali.

Articolo 8 – Riservatezza

Tutte le informazioni di cui al presente Accordo che vengano indicate dalla Parte divulgante come informazioni confidenziali dovranno essere mantenute strettamente riservate dalle Parti e non potranno essere comunicate ovvero rivelate a terzi in qualunque forma o modo se non previo consenso scritto della Parte che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare anticipatamente per iscritto annunci, comunicati o altre comunicazioni a terzi che abbiano ad oggetto o si riferiscano direttamente o indirettamente al presente Accordo o agli obblighi in esso contenuti.

Articolo 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esistenza, efficacia, validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Accordo viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 20 Gennaio 2010


ABI

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Sabatini



BORSA ITALIANA


L'Amministratore Delegato
Ing. Massimo Capuano



Le Parti approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti disposizioni dell'Accordo: art. 3 (Durata ed Efficacia) e art. 9 (Foro Competente).

ABI

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Sabatini



BORSA ITALIANA

L'Amministratore Delegato
Ing. Massimo Capuano

